

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof. Avv. Diana V. Cerini                    | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 17 maggio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

In data 20.09.2011 la ricorrente e l'aderente, in qualità di coeredi, presentavano reclamo all'intermediario resistente, lamentando la mancata liquidazione delle somme ancora esistenti sul c/c della *de cuius*, secondo le rispettive quote ereditarie.

I fatti all'origine della presente controversia possono essere così riassunti.

In data 18.04.2011 la Filiale aveva comunicato all'istante la consistenza del c/c intestato alla *de cuius* e alla ricorrente stessa: esso presentava un saldo creditore di € 2.144,26, e un deposito a custodia ed amministrazione per un valore complessivo titoli pari a € 76.000.

In data 29.06.2011 la Filiale liquidava alla ricorrente, *iure proprio*, il 50% della liquidità esistente sul c/c. A seguito del suddetto svincolo, la ricorrente e l'aderente avanzavano la richiesta di liquidazione della loro quota ereditaria, rispettivamente corrispondente al 55,56 % e 22,22 % del valore dell'asse ereditario. La Filiale opponeva tuttavia un diniego, motivato dalla necessaria acquisizione della sottoscrizione dell'atto di quietanza anche da parte della terza erede legittima. La ricorrente chiedeva, dunque, all'intermediario *"l'immediata liquidazione dei titoli, ovvero della quota parte dei titoli spettanti, con valore nominale pari a 30.000,00 €"* e di corrispondere, secondo le rispettive quote, il residuo della disponibilità esistente sul c/c della *de cuius*.

In data 4.10.2011 l'intermediario rispondeva al reclamo, confermando *"l'impossibilità di procedere a quanto richiesto in quanto la Banca per poter svincolare le attività facenti capo alla defunta ha la necessità di raccogliere l'atto di quietanza che deve essere sottoscritto da tutti gli eredi contestualmente"*, e ciò non è stato possibile per il diniego espresso dal terzo erede.

Non ritenendosi soddisfatta, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF. Per la descrizione dei fatti e l'articolazione del *petitum*, la ricorrente ha *"rimanda[to] a tutto quanto contenuto nel reclamo del 28.09.2011"*.



Per le ragioni esposte nel reclamo e richiamate dal ricorso, la ricorrente ha chiesto che il Collegio condanni l'intermediario a liquidare alle eredi istanti le disponibilità esistenti sul c/c della *de cuius* secondo le percentuali di relativa spettanza, consistenti nel 55,56% in favore della ricorrente e del 22,22% in favore dell'aderente.

In data 22.12.2011 sono pervenute le controdeduzioni dell'intermediario.

Le difese sono così articolate:

In Fatto l'intermediario ha osservato che:

- ✓ Il 10.01.2011 si apriva la successione della *de cuius* che aveva disposto del proprio patrimonio con testamento per atto pubblico, passato dal repertorio degli atti *mortis causa* al repertorio degli atti tra vivi, con verbale del 17.02.2011.
- ✓ La Banca, dopo aver comunicato la consistenza dei rapporti in capo alla *de cuius*, si dichiarava disponibile allo svincolo dell'intera giacenza, subordinatamente all'acquisizione di idonea manleva, sottoscritta da tutti gli eredi. Una tra le coeredi non si mostrava però disponibile a sottoscrivere detta manleva "e *conseguentemente la Filiale non poteva dare corso ad alcun pagamento*".

In diritto l'intermediario sostiene che:

- ✓ Si ravvisa una "*sostanziale differenza tra il petitum espresso nel ricorso e quello esplicitato nel richiamato reclamo del 28.09.2011*": infatti, la richiesta del ricorso si limita a riferirsi "*alla immediata corresponsione della disponibilità esistente su c/c della de cuius [...]*" mentre quella inoltrata con il reclamo "*appariva più articolata, comprendendo anche al richiesta di liquidazione dei titoli presenti su un deposito amministrato*". Il *petitum* del ricorso presuppone allora "*che le ricorrenti abbiano abbandonato le originarie richieste nella parte non attinente al saldo del c/c*", con conseguente riduzione dello spettro decisorio del collegio, conformemente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- ✓ La richiesta avanzata dalla ricorrente [e dall'aderente] presupporrebbe che i crediti ereditari si dividano *ipso iure* senza cadere in comunione ereditaria. Tale assunto, conforme al brocardo latino "*nomina et debita ipso iure dividuntur*", non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento, come confermato da diversi giudici di prossimità [Trib. di Milano del 20/01/86 confermata dalla Corte D'Appello e quindi dalla Cassazione con la pronuncia n. 11128 del 13/10/92] e infine dalla Corte regolatrice, in massima composizione, con la sentenza delle S.U. del 28.11.2007, n. 24657.
- ✓ Pur mancando un'esplicita disposizione, la lettura combinata di alcune norme in materia ereditaria accredita il principio per cui anche i crediti ereditari cadono in comunione: l'art. 727 c.c., in materia di divisione, prevedendo che le porzioni devono essere formate comprendendovi, oltre ai mobili ed immobili, pure i crediti, presuppone che gli stessi cadano in comunione. Ancora l'art. 760 c.c., dichiarando non dovuta la garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta dopo la divisione, implicitamente presuppone che questi siano inclusi nella comunione.
- ✓ Risulta quindi evidente che i "*crediti vantati dalle ricorrenti rientrano nella comunione ereditaria alla quale sono applicabili i principi generali previsti in tema di comunione ordinaria*". Tale comunione cessa con la divisione e "*la divisione cui non partecipino tutti i coeredi è nulla*".
- ✓ La Banca non ha modo per verificare "*né sarebbe comunque suo onere farlo*" - se tutte le chiamate abbiano accettato l'eredità, né se possano rilevarsi gli estremi per potenziali collazioni ex art. 737 c.c., né se ricorrano accordi divisionali tra gli eredi e, dunque, l'intermediario non "*ha modo né titolo per accertare che i valori giacenti*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*presso di essa [...] debbano necessariamente essere liquidati a favore dei singoli eredi in misura corrispondente all'astratta quota ereditaria loro spettante".*

- ✓ Al contrario, la Banca deve adottare le opportune cautele al fine di salvaguardare gli interessi di tutti i coeredi.

Per le suesposte ragioni, l'intermediario ha richiesto che il Collegio dichiari, in via principale, l'inaccogliabilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui lo ritenesse invece fondato, che subordini l'ottemperanza da parte della banca alla previa costituzione da parte delle ricorrenti di idonea garanzia reale ovvero di fideiussione bancaria per ogni somma che la banca fosse costretta a pagare.

La Scrivente Segreteria, con mail del 4.01.2012, ha trasmesso alla ricorrente copia delle controdeduzioni fatte tenere dall'intermediario. Non sono pervenute note di replica.

## DIRITTO

Prendendo atto della non perfetta coincidenza tra reclamo e ricorso, così come sottolineato dall'intermediario resistente, giova immediatamente chiarire che la questione sulla quale questo Collegio è chiamato a decidere riguarda la sorte dei crediti nel caso di successione *mortis causa* con pluralità di eredi.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr. la Decisione n. 1557/10 del 22.12.2010, nonché la n. 2182 del 14.10.2011), in merito alla sorte dei crediti ereditari nell'ipotesi di successione *mortis causa* con pluralità di eredi si registrano, in giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti.

Da un lato, infatti, si afferma che i crediti del *de cuius* dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, conseguentemente dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote – in forza di quanto prevede il noto principio secondo il quale *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*.

Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto l'articolo 752 cod. civ., che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari. In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che "in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi" (così, testualmente, Cass., 25.5.2007 n. 12192; nel medesimo senso, Cass., 21.1.2000 n. 640, secondo la quale "I crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli art. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento"; in senso conforme cfr., altresì, Cass., 13.10.1992 n. 11128).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito dall'articolo 727 cod. civ., ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti.

Pur dovendo rilevare che la questione è tutt'altro che pacifica, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quello secondo la quale i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria.

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, essendo inammissibile un'azione individuale.

In via generale, inoltre, in caso di comunione, il legislatore riconosce a ciascun soggetto partecipante il diritto di esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune e tale facoltà, nel caso di comunione ereditaria avente ad oggetto crediti del *de cuius*, dovrà essere interpretata restrittivamente, come rigorosamente limitata all'agire in giudizio, e con l'esclusione di ogni altro atto. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe frustrata l'esigenza di proteggere il patrimonio ereditario da atti arbitrari ed incontrollati compiuti dai singoli coeredi senza il necessario concorso della volontà degli altri.

In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli della *de cuius* potrà essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi.

Sulla base delle considerazioni sviluppate ritiene questo Collegio che il ricorso in esame non possa trovare accoglimento, essendo preclusa all'intermediario la possibilità di procedere alla liquidazione *pro quota* in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli della *de cuius*.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO